

L'agricoltura e la pesca sono inserite tra i settori prioritari che la Commissione europea, a richiesta del Consiglio, ha individuato perché costituiscono elemento centrale degli "*obiettivi di sviluppo del millennio*" (OSM), da conseguire entro il 2015 e per i quali è necessario realizzare sinergie con gli obiettivi della politica di sviluppo (ambiente, commercio, sicurezza, trasporti, energia, ecc.).

Infatti, per l'agricoltura l'UE intende portare avanti i suoi sforzi volti a ridurre al massimo le distorsioni degli scambi, dovute alle misure di sostegno, ed a facilitare la crescita del settore nei paesi in via di sviluppo.

In relazione alla pesca, nel contesto della nuova politica comunitaria in materia di accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore, che è stata avviata a partire dal 2004, la CE continua a facilitare la conclusione di accordi per contribuire ad uno sfruttamento razionale e sostenibile delle eccedenze delle risorse marine degli Stati costieri, nell'interesse reciproco delle parti.

In sostanza, nell'ambito dell'UE, l'agricoltura è intesa come un fattore fondamentale per la crescita economica e per la sicurezza alimentare, cosicché le politiche del settore e le norme internazionali ed europee, quali, in particolare, la Politica agricola comune (PAC) e i regimi di aiuto alimentare, le norme sanitarie e fitosanitarie, devono svolgere un ruolo positivo nella creazione di un contesto internazionale favorevole all'agricoltura e alle zone rurali.

D'altra parte, l'obiettivo di migliorare la coerenza delle politiche di sviluppo assume dimensioni ancora più ampie quando si trattano questioni quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo rurale, la gestione del territorio, l'accesso alla terra o l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Al riguardo, vale la pena mettere in luce che il 42,9 per cento del bilancio europeo, che è pari a 115,7 miliardi di euro nel 2007, in evoluzione rispetto al 2006 (circa l'1 per cento del PIL europeo e il 2,1 per cento della spesa pubblica europea), è assorbito dall'agricoltura, compresi gli aiuti allo sviluppo rurale. Si tratta di un importo estremamente rilevante, anche se in diminuzione da alcuni anni (nel 1985 la percentuale superava il 70 per cento) e con la prospettiva di una progressiva riduzione (nel 2013 dovrebbe essere pari al 35 per cento del totale).

Nell'ambito dei paesi appartenenti all'UE, all'Italia spetta una posizione di rilievo nel settore agricolo, tant'è che la quota nella produzione agricola comunitaria è pari al 14,2 per cento del totale (Francia 20,3 per cento, Germania 12,6 per cento, Estonia 12,7 per cento - dati del 2005 -).

Il punto nodale in questa materia è rappresentato dalla citata PAC, l'origine della quale risale agli anni cinquanta. Inizialmente aveva quale scopo quello di favorire l'incremento della produttività agricola, danneggiata sensibilmente dal secondo conflitto mondiale, in modo che i consumatori potessero fruire di un approvvigionamento costante e sicuro di prodotti agricoli. Con la PAC venivano garantiti sussidi agli agricoltori che producevano determinati beni, incentivandone così l'attività.

A partire dalla metà degli anni ottanta il quadro è andato cambiando poiché, anche a seguito dell'incentivazione insita nel meccanismo della PAC, la CE si è trovata con eccedenze sempre maggiori di prodotti agricoli, alcuni dei quali consumati all'interno della Comunità ed altri esportati all'esterno, anche con sovvenzioni comunitarie.

Nell'ambito della verifica sulla sostenibilità ambientale dell'agricoltura che ha interessato l'intera comunità mondiale, la PAC è stata modificata profondamente prevedendo diversi meccanismi, quali, a puro titolo di esempio, l'introduzione di limiti alla produzione di alcuni

precisi beni (al riguardo, vale la pena menzionare, per il rilievo che continua ad avere anche oggi, l'introduzione nel 1983 delle quote latte).

Negli anni successivi, nell'ambito di numerosi processi di riforma, nel 1999 è stata adottata "Agenda 2000" che ha confermato una nuova impostazione della PAC, diretta a contenere alcune produzioni e ad incentivare attività agricole rispettose dell'ambiente, nonché promuovere una politica di sviluppo rurale diretta ad agevolare iniziative ed incentivare la ristrutturazione delle aziende agricole, diversificando e migliorando la commercializzazione dei prodotti (Regolamento CE n. 1258/99 relativo al finanziamento della PAC).

Di particolare interesse è l'introduzione di massimali di bilancio da destinare al settore agricolo, anche al fine di garantire i contribuenti in relazione ai costi della PAC, con precisi limiti di incremento.

Il processo di riforma si è consolidato nel 2003, con un nuovo meccanismo di aiuti, denominato "*regime unico di pagamento*" che, nella determinazione delle agevolazioni da versare ai produttori, tiene conto anche della domanda di prodotti proveniente dal mercato comunitario. Le agevolazioni pertanto non dipendono più esclusivamente dalle quantità prodotte, ma dalle necessità del mercato e dalle modalità di coltivazione che devono tendere sempre più al rispetto delle norme fitosanitarie, ambientali e relative alla sicurezza alimentare.

A partire dal 2005, la specifica politica di sviluppo rurale, diretta a sostenere le zone rurali, è stata rafforzata mediante l'istituzione del "*Fondo Europeo Agricolo di Garanzia*" (FEAGA) e del "*Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*" (FEASR), rispettivamente con regolamenti CE n. 1290/2005 e n. 1298/2005². Il secondo viene a sua volta finanziato dalla riduzione dei pagamenti diretti, in precedenza effettuati a favore delle aziende agricole.

Negli ultimi anni l'insieme della politica agricola europea ha subito alcune profonde mutazioni a seguito dell'adesione alle Comunità europee di numerosi nuovi Stati che hanno provocato non solo un allargamento del mercato agricolo, ma anche l'entrata in scena di nuovi produttori, soggetti agli obblighi comunitari sulla produzione, ma anche titolari di diritti in ordine alla partecipazione alle contribuzioni previste dalla PAC.

Infine, è d'interesse la circostanza che il 20 novembre 2007 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "*In preparazione della valutazione dello stato di salute della PAC riformata*", che contiene le indicazioni ed il programma dell'UE, diretto a rendere più efficiente e moderna la PAC (COM n. 722/2007).

Dopo l'attività preparatoria della Commissione, è iniziato l'esame ed approfondimento delle tematiche relative alla riforma della PAC da parte del Parlamento europeo.

Si tratta di azioni propedeutiche in vista della revisione della struttura del bilancio comunitario, per il biennio 2008 - 2009.

Sul processo di riforma della PAC e sulla sua attuazione in Italia, la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti redige annualmente una dettagliata Relazione con oggetto "Rapporti finanziari con l'UE l'utilizzazione dei Fondi comunitari", ove vengono analizzate, oltre alle scelte fatte in sede nazionale relative all'applicazione della riforma, gli stanziamenti nel bilancio generale della UE, i pagamenti a favore degli operatori agricoli italiani, le compensazioni effettuate dall'autorità di collegamento nazionale Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e le relazioni finanziarie con l'Unione, comprese le richieste di rimborso e le decisioni di liquidazione e conformità della

² Nell'Ambito della politica agricola comune, il FEAGA e il FEASR sono destinati a sostituire il precedente fondo globale FEOGA – "*Fondo europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia*".

Commissione Europea³. Un capitolo apposito inoltre viene dedicato al prelievo supplementare nel settore latte, di cui si tratterà in modo più approfondito nel prosieguo della Relazione.

2.2. Quadro di riferimento nazionale ed attuazione della politica relativa all'agricoltura, alle politiche agroalimentari e pesca

L'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ha inciso profondamente sulla politica agricola nazionale che è sempre stata diretta ad attuare a livello interno le decisioni comunitarie, anche in ragione delle specificità territoriali.

A questo proposito vale la pena mettere in luce che la materia dell'agricoltura, anche prima della riforma costituzionale del 2001, rientrava tra le materie nelle quali le Regioni a Statuto ordinario avevano competenza legislativa concorrente, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi nazionali.

Ciò, con specifico riferimento all'esteso ambito di intervento comunitario, ha significato che la competenza nazionale è sempre stata oggetto di una lettura "*riduttiva*" che è culminata nel referendum popolare che ha abrogato la legge istitutiva dell'originario Ministero dell'agricoltura e che ha condotto alla istituzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), al quale sono affidati, principalmente, compiti di coordinamento e di attuazione delle politiche comunitarie, sempre in accordo con le Regioni.

Inoltre, dall'esame degli statuti delle Regioni a statuto speciale si ricava che, da sempre, la materia dell'agricoltura rientra fra quelle a prevalente competenza regionale.

Dal processo di riforma della Costituzione attuato nel 2001 con la modifica del Titolo V, parte seconda del testo fondamentale, emerge un ruolo particolare delle politiche agricole che vanno assumendo una connessione speciale con le politiche regionali, poiché nelle elencazioni delle materie contenute nell'art. 117 commi 2 e 3 non è prevista alcuna competenza specifica dello Stato, cosicché deve ritenersi che, in linea di principio, la possibilità di legiferare in materia rientri tra i compiti residuali delle Regioni (art. 117, comma 4)⁴.

Tuttavia, poiché nell'art. 117, comma 3 fra le materie di competenza concorrente sono ricomprese, sia quella relativa all' "*alimentazione*", sia quella relativa ai rapporti con l'UE da parte delle Regioni, si configura un concorso fra lo Stato e le Regioni nell'ambito dell'attuazione nazionale delle politiche comunitarie e della fissazione dei principi fondamentali di coordinamento degli interventi da attuare a livello regionale.

Inoltre, anche in relazione alla politica in esame opera il generale principio che si ricava dalla giurisprudenza costituzionale secondo la quale "in presenza di un'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale"⁵. La deroga agli ordinari criteri di riparto delle competenze è giustificata dai principi di sussidiarietà e di adeguatezza in ragione della valutazione

³ La relazione per l'anno 2006 è stata approvata con la deliberazione 22 gennaio 2008, n. 4/2007.

⁴ Al riguardo, si è pronunciata recentemente la Corte costituzionale con la sentenza 12 ottobre 2007, n. 339 che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale della disciplina relativa all'agriturismo, introdotta dalla l. n. 96/2006, ha ribadito che le materie dell'agricoltura e del turismo rientrano all'interno della competenza residuale regionale prevista dal citato art. 117, comma 4 della Costituzione.

⁵ Corte costituzionale sentenza n. 399/2007, che, con questa motivazione, ha ritenuto conformi alla Costituzione alcune disposizioni inerenti la l. n. 96/2006, relativa alla disciplina dell'agriturismo ed in particolare quella relativa alle caratteristiche igieniche che devono presentare i locali da dedicare a quest'attività.

dell'interesse pubblico che sta alla base dell'intervento, fermo restando il coinvolgimento delle Regioni interessate.⁶

In conclusione, in questo ambito la competenza regionale è prioritaria, tant'è che ogni provvedimento governativo che intervenga in relazione alla fissazione di principi o alle modalità di attuazione di decisioni comunitarie, viene preceduto da specifiche intese nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni che praticamente in ogni seduta si occupa di questioni inerenti le politiche agricole⁷.

2.2.1. Il livello statale

L'attuazione della politica a livello statale è affidata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) al quale, come si è accennato, sono affidati principalmente compiti di coordinamento unitario delle attività di competenza delle Regioni, anche in relazione all'attuazione della normativa di origine comunitaria.

In base alla struttura organizzativa operante nell'anno 2007, il MIPAAF si articola in: a) Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari; b) Dipartimento delle politiche di sviluppo; c) Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, d) Corpo forestale dello Stato, che fungono da Centri di Responsabilità. Le prime tre strutture sono suddivise in Direzioni generali, rispettivamente, tre, due e quattro, a loro volta composte da trentadue unità dirigenziali, non generali, alle quali vanno aggiunti gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, oggetto di riorganizzazione con un diverso provvedimento. Inoltre, all'interno del Ministero operano il Consiglio nazionale dell'agricoltura, dell'alimentazione e della pesca, organo tecnico consultivo in materia, e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Per l'organizzazione del Ministero e la ripartizione delle competenze al suo interno, occorre segnalare che, a seguito del processo di riorganizzazione avviato dall'art. 1, commi 404 – 416 e 1017 della legge n. 296/2006, è stata effettuata l'attività di verifica del funzionamento della struttura ministeriale che ha condotto all'emanazione del d.P.R. n. 18/2008, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge n. 296/2006". In attuazione della specifica previsione contenuta nell'art. 9 del citato d.P.R. n. 18/2008, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto di natura non regolamentare con il quale ha individuato gli uffici dirigenziali non generali e definito le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. In sintesi, in atto il Ministero è organizzato su tre Dipartimenti (Politiche europee ed internazionali, Politiche di sviluppo economico e rurale, Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari). A loro volta, i Dipartimenti sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale, rispettivamente tre, tre e due.

Da ultimo, si precisa che il recente intervento normativo diretto a disciplinare il numero e la configurazione dei Ministeri non ha interessato il MIPAAF (DL n. 852008,). Passando all'esame delle attribuzioni del MIPAAF, occorre mettere in luce che, in linea generale, richiamando anche le competenze dello Stato nella materia delle politiche agricole, come

⁶ Sul punto la giurisprudenza costituzionale è costante. A puro titolo di esempio si vedano le sentenze n. 303/2003 e n. 383/2005.

⁷ In relazione all'ampiezza dell'attività della Conferenza nel settore delle politiche agricole si rinvia al successivo paragrafo 2.2.3.

risultante dalla Costituzione vigente, al Ministero in questione spettano principalmente poteri di vigilanza e raccordo con il livello europeo.

I compiti e le funzioni di amministrazione attiva sono estremamente limitati e si riferiscono ad ambiti ristretti di intervento.

Infatti, in linea generale, in relazione alle politiche agricole ed al raccordo con il livello europeo, al Ministero è attribuita la competenza in ordine ai rapporti con la Commissione europea in relazione a tutte le attività inerenti la politica agricola comunitaria e, in particolare, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa in seno al FEOGA – Garanzia (legge n. 441/2001), alla questione relativa alle quote latte (legge n. 119/2003) ed al coordinamento nazionale della (PAC).

Per quanto, in particolare, riguarda l'attuazione in sede nazionale di tale Politica, la citata Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, nella Relazione annuale per il 2007, ha evidenziato che l'Italia, dopo aver individuato e segnalato alla Commissione Europea le proprie scelte e motivazioni a sostegno, ha prodotto un "coordinato insieme di atti normativi che – in relazione alle peculiari situazioni del comparto agricolo nazionale e del suo sistema di gestione e di controllo – hanno disciplinato procedimenti e responsabilità per la concreta ed effettiva attuazione del regime del premio unico e degli altri istituti innovativi introdotti dalla regolamentazione comunitaria". Il complesso degli atti normativi risulta articolato su decreti quadro di indirizzo del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, assunti a seguito di accordi, come si vedrà in seguito, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed attuati con circolari degli organismi di pagamento operanti in Italia.

La concreta attuazione della riforma in sintesi, passando attraverso una serie di fasi procedurali, ha consentito di definire i titoli di pagamento, individuare i beneficiari, determinare il valore dei citati titoli, acquisire le domande uniche di pagamento. Nel biennio 2005-2006, a titolo di domanda unica, sono stati effettuati pagamenti per complessivi 2.731 milioni di euro, di cui 2.099 per aiuti diretti disaccoppiati (648.009 aziende interessate) e 632 per altri aiuti (esempio: premi per prodotti lattiero-caseari, aiuti per superfici a riso, pagamenti per produzioni qualità).

2.2.2. Il livello regionale

Anche prima della riforma del 2001, la Costituzione riconosceva il ruolo centrale delle Regioni nell'ambito della politica agricola. Tuttavia, a seguito del nuovo sistema di competenze delineato dal novellato art. 117 può ritenersi che la materia dell'agricoltura e della pesca rientrino all'interno della competenza residuale regionale prevista dal comma quarto.

Conseguentemente, tutte le attività inerenti le politiche agricole forestali e della pesca devono essere svolte dalle Regioni che, quindi, sono enti a competenza generale a fronte della competenza speciale e limitata dello Stato.

Spettano alle Regioni i compiti di programmazione dell'attività agricola sul territorio di loro competenza, in attuazione delle previsioni comunitarie, e tutte le attività di assistenza e vigilanza in ordine allo svolgimento di detta attività.

In particolare, le Regioni predispongono i piani di utilizzo dei fondi comunitari e delle quote di cofinanziamento regionale. Ciascuna Regione, inoltre, a seconda delle caratteristiche territoriali e delle decisioni politiche locali destina quote di risorse proprie al sostegno dell'attività agricola.

A puro titolo di esempio, si indica nella tabella che segue l'andamento dei dati finanziari del settore che nel 2007 hanno interessato la Regione Lombardia, evidenziando le fonti di finanziamento e l'ammontare complessivo.

Regione Lombardia: Agricoltura			
Fonti di finanziamento	Assestato	Impegnato	Pagato c/competenza
Regione	77.423.412,03	77.309.005,40	62.172.210,24
Stato	108.066.681,96	42.272.454,00	41.596.424,64
UE	7.148.026,05	3.234.088,15	3.234.088,15
Totale Regionale	192.638.120,04	122.815.547,55	107.002.723,03

Fonte dati: Regione Lombardia – Direzione centrale programmazione integrata.

Per l'anno 2007, sono inoltre transitate nel bilancio dell'Organismo pagatore regionale della Lombardia le spese a favore della PAC, riportate nella tabella seguente, coperte dai fondi FEAGA e FEASR⁸.

Organismo pagatore regionale per la Lombardia				
Contributi	Comunitari	Nazionali	Regionali	Totali
Contributi correnti	608.207.758,52	2.476.011,07		610.683.769,59
Totale FEAGA	608.207.758,52	2.476.011,07	-	610.683.769,59
Contributi correnti	30.193.708,91	38.227.197,22	200.653,22	68.621.559,35
Contributi per investimenti	5.877.770,44	6.004.206,21	3.178.091,37	15.060.068,02
Totale FEASR	36.071.479,35	44.231.403,43	3.378.744,59	83.681.627,37
Totale contributi	644.279.237,87	46.707.414,50	3.378.744,59	694.365.396,96

Fonte dati: Regione Lombardia – Direzione centrale programmazione integrata.

2.2.3. Il raccordo tra livello statale e regionale: il ruolo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Nell'ambito dell'attuazione nell'ordinamento nazionale delle politiche agricole ha assunto un ruolo centrale la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito "Conferenza Permanente Stato-Regioni") all'interno della quale vengono definiti i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di competenza dello Stato, le modalità di attuazione nell'ordinamento nazionale della disciplina di derivazione comunitaria e le modalità di ripartizione dei fondi comunitari e nazionali destinati al settore.

Il maggior numero di provvedimenti adottati dalla "Conferenza Permanente Stato-Regioni" riguarda proprio le politiche agricole che formano oggetto di trattazione ad ogni seduta della Conferenza, poiché, di fatto, la quasi totalità dell'attività del MIPAAF presenta ricadute sull'attività regionale, cosicché i provvedimenti ministeriali vengono adottati a seguito di specifica intesa o accordo raggiunto in quella sede.

Nel 2007, in particolare, in sede di "Conferenza Permanente Stato-Regioni" sono stati raggiunti accordi o intese in relazione a circa 115 questioni, sottoposte dal Ministero all'esame della struttura.

⁸ Per un consolidato corretto, le spese coperte da fondi di finanziamento regionale sono già incluse nel bilancio della Regione Lombardia.

Le intese ed i pareri vincolanti hanno toccato tutti i principali aspetti della politica agricola, cosicché l'indicazione degli argomenti affrontati e decisi in sede di Conferenza illustra le principali attività che nel corso del 2007 hanno connotato la politica in esame.

Innanzitutto, la "Conferenza Permanente Stato-Regioni" si è occupata delle questioni inerenti il riparto di una parte delle risorse finanziarie relative all'attuazione delle politiche agricole, rendendo uno specifico parere in ordine:

- alla proposta di riparto per l'anno 2007 delle risorse finanziarie, recate dall'art. 2 del dPCM dell'11 maggio 2001, per l'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni e Province autonome in materia di agricoltura e pesca, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 143/1997, (Conferenza del 31 maggio 2007);

- alla proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul prelevamento e riparto per l'anno 2007, tra le Regioni e le Province autonome, di 49,104 milioni di euro per interventi compensativi di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (Conferenza del 18 aprile 2007).

Inoltre, la Conferenza ha reso il parere in ordine all'attuazione, sia di alcune norme contenute nella Finanziaria per il 2007 che riguardano il settore, sia di altre attività di regolamentazione e sostegno delle politiche agricole⁹.

⁹ L'ambito di intervento della Conferenza è vasto e, in via esemplificativa, ha riguardato lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione sia dell'art. 1, comma 1065, della l. n. 296/2006, riguardante i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (Conferenza del 1 agosto 2007) sia del successivo comma 1074 - Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - (Conferenza del 27 giugno 2007).

Sulla questione delle "quote latte" e sulla attività di recupero che è in corso nel nostro paese da alcuni anni, la Conferenza Permanente Stato - Regioni" è intervenuta esprimendo il parere in ordine:

- allo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante modifiche al decreto ministeriale del 31 luglio 2003 sulle modalità di attuazione della l. n. 119/2003, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Conferenza del 14 giugno 2007);

- allo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante ulteriori disposizioni per le procedure di rateizzazione del prelievo supplementare sul latte bovino, ai sensi dell'art. 10, comma 34, della l. n. 119/2003 (Conferenza del 14 giugno 2007).

In relazione agli altri settori della politica agricola, le principali intese hanno riguardato:

- il piano di riparto fra le varie Regioni delle assegnazioni dei fondi di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento CE n. 320/2006 (riforma Organizzazione Comune di Mercato dello zucchero), relativo al regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Conferenza del 15 novembre 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" (Conferenza del 18 ottobre 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) nel settore degli agrumi" ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del Regolamento CE n. 1782/2003 (Conferenza del 18 ottobre 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali relativo al settore biologico che fissa, a decorrere dal 1 gennaio 2009, la soglia dello 0,1 per cento di Organismo Geneticamente Modificato (OGM) come quantità massima consentita, per presenze esclusivamente accidentali e tecnicamente inevitabili, nei prodotti biologici destinati all'alimentazione umana ed animale (Conferenza del 27 giugno 2007);

- l'intesa sullo schema di decreto recante "Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC" (Conferenza del 14 giugno 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifica al decreto 1 agosto 2003 relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera" (Conferenza del 14 giugno 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta) ai sensi del Regolamento CE n. 510/2006 (Conferenza del 10 maggio 2007);

Inoltre, la Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato la modifica dell'intesa del 14 dicembre 2006 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome sulle procedure di recupero del prelievo supplementare, mediante compensazione, con previsione di affidamento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la riscossione coattiva dell'importo ancora dovuto dal produttore, mediante l'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente percepite, allo scopo di garantire un più efficace monitoraggio delle operazioni di recupero stesso (Conferenza del 14 giugno 2007).

In relazione al regime del pagamento unico ha varato lo schema di due decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:

- "Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico", in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo; esso, in particolare rimuove il divieto contenuto nell'art. 51 del Regolamento CE n. 1782/2003, liberalizzando la coltivazione degli ortofrutticoli sulle parcelle utilizzate con regime di pagamento unico e concedendo agli Stati membri la facoltà, entro il 1 novembre 2007, di rinviare la rimozione del divieto per un massimo di tre anni, con decadenza automatica alla data del 31 dicembre 2010;

- "Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005" (Conferenza del 18 ottobre 2007).

Particolarmente significativa è stata l'attività programmatica nell'ambito della quale la Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato:

- il Programma nazionale triennale 2007 – 2009 della pesca e dell'acquacoltura, previsto dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Conferenza del 12 luglio 2007);

- il Piano Strategico Nazionale (PSN) previsto dall'art. 15 del Regolamento CE n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, in base al quale ogni Stato membro deve adottare, previa consultazione con i soggetti coinvolti interessati, un proprio Piano per il settore della pesca, da sottoporre alla Commissione europea per l'avvio di un dialogo di negoziazione, contenente le linee strategiche della politica sulla pesca e sull'acquacoltura, in coerenza con le relative disposizioni comunitarie ed in sintonia con la normativa di sviluppo sostenibile (Conferenza del 20 settembre 2007);

- il parere, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. n. 281/1997, sul Piano d'azione per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura (Conferenza del 15 marzo 2007);

- lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Proposta di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2006/2007 di cui al Regolamento CE n. 1493/99" (Conferenza del 15 marzo 2007);

- l'intesa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 169/2004, sul Piano di vigilanza per l'anno 2007 sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (Conferenza del 15 febbraio 2007);

- l'intesa ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 102/2005 sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'attuazione del d.lgs. n. 102/2005, sulla regolazione dei mercati a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della l. n. 38/2003, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori e le modalità per il controllo e per la vigilanza di dette Organizzazioni, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca (Conferenza del 25 gennaio 2007).

La Conferenza è intervenuta anche in relazione al settore della pesca, con una serie di decisioni che hanno riguardato lo schema di decreto attuativo del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, previsto dall'art. 14, comma 6 del d.lgs. n. 154/2004, che ha quale principale obiettivo la promozione di interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione ed alle strutture produttive causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine, di carattere eccezionale, nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Conferenza del 15 novembre 2007).

- la proposta di Delibera CIPE concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca (FEP), di cui al citato Regolamento CE n. 1198 che istituisce il FEP, sostitutivo del precedente strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP), con l'obiettivo di favorire l'applicazione delle misure tese a garantire una pesca sostenibile, con diversificazione delle attività economiche nelle zone di pesca, anche allo scopo di supportare le Regioni maggiormente colpite dalla perdita di posti di lavoro nel settore, e con la previsione di un cofinanziamento nazionale, per il periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, si è previsto di utilizzare, per le misure gestite dalle Amministrazioni dello Stato, risorse da attingere integralmente dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mentre, per le misure gestite dalle Amministrazioni regionali, si utilizzano risorse derivanti per l'80 per cento dal citato Fondo e per il restante 20 per cento dai bilanci regionali (Conferenza del 18 ottobre 2007).

2.3. *La Direttiva del Ministro*

La Direttiva con la quale il Ministro ha definito gli obiettivi strategici e operativi, nonché i singoli programmi relativi all'azione amministrativa e alla gestione è stata emanata il 10 gennaio 2007 ed è il frutto di un procedimento circolare di concertazione tra organi di indirizzo politico e dirigenza. Infatti il documento è stato redatto tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 e nel successivo d.m. del 29 dicembre 2006, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha ripartito in capitoli le UPB, sia di quelle fornite dal Servizio di controllo interno.

Peraltro, anche al fine di programmare con tempestività l'attività dell'Amministrazione, il documento è stato definito prima ancora che il Presidente del Consiglio dei Ministri emanasse la propria direttiva del 12 marzo 2007 sugli indirizzi per l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del Programma di governo.

Le linee programmatiche fissate dal Ministro, riconducibili a specifici obiettivi strategici, sono dettate dall'individuazione di alcune priorità politiche, che devono essere perseguite nell'ordinaria azione amministrativa, individuabili nella riduzione della spesa complessiva, nella visibilità dei risultati dell'azione amministrativa, nella individuazione di particolari politiche di sostegno alle imprese, nella difesa delle produzioni e valorizzazione dei marchi di qualità, nella tracciabilità della produzione e nella determinazione di una appropriata *governance* del territorio.

Al fine di realizzare le priorità politiche sopra citate, nelle schede tecniche allegata alla direttiva sono indicati gli obiettivi strategici assegnati a ciascun Centro di responsabilità amministrativa mediante l'individuazione di specifici indicatori di carattere finanziario previsti in linea generale con riferimento ad ogni priorità. In tale contesto, risultano anche individuate le somme assegnate a ciascun Centro, in modo che vengono fornite indicazioni omogenee di valutazione dell'attività gestionale ed amministrativa affidata ai singoli responsabili.

Da ultimo, viene ribadito che, anche in relazione alla disciplina introdotta dagli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 286/1999, gli obiettivi indicati nella direttiva formano oggetto del monitoraggio, previsto ai fini della valutazione dei dirigenti preposti a ciascun settore, ad opera del Servizio di controllo interno che, con relazioni trimestrali, è tenuto a riferire al Ministro sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sull'individuazione di possibili rimedi, in presenza di scostamenti tra quanto previsto nella direttiva ed i piani e programmi effettivamente posti in essere.

2.4. Il Piano Strategico Nazionale (PSN) per lo sviluppo rurale

Il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del FEASR, ha stabilito gli obiettivi che gli Stati devono perseguire al fine di attuare uno sviluppo degli insediamenti rurali compatibile con la tutela ambientale, da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorità, da attuarsi tramite gli Orientamenti strategici del Consiglio, a livello comunitario, e con i PSN, adottati da parte dei singoli Stati membri, nonché con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli.

In particolare, il Regolamento suddivide gli obiettivi fissati a livello comunitario in quattro “Assi” riguardanti rispettivamente il “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, il “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”, la “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”; il “IV Asse” è orizzontale metodologico (Metodo *Leader*) e con esso si affida ad ogni Stato membro l’istituzione di una rete rurale nazionale allo scopo di riunire tutte le Organizzazioni ed Amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

In attuazione della previsione comunitaria, il processo di predisposizione del PSN è stato avviato il 3 febbraio 2005, con l’approvazione da parte della Conferenza Permanente Stato-Regioni di un documento contenente gli orientamenti nazionali di riferimento e con la previsione di scadenze temporali.

Dopo la predisposizione, il PSN per la programmazione 2007-2013 è stato approvato dalla Conferenza in data 31 ottobre 2006, unitamente ad un documento sulle procedure di ripartizione finanziaria tra i 21 Programmi regionali, nonché sulle modalità del cofinanziamento regionale. Tuttavia, dopo i rilievi formulati dalla Commissione europea, alla quale è stato sottoposto, è stato integrato e, da ultimo, riapprovato dalla stessa Conferenza nella seduta del 21 dicembre 2006.

A seguito di ulteriori modifiche, rispondenti alle osservazioni avanzate dalla Commissione europea nel corso del relativo negoziato, riguardanti principalmente: il settore del tabacco; gli aspetti di impatto ambientale; le politiche strutturali in rapporto con lo sviluppo rurale, preve consultazioni effettuate da parte dello stesso Ministero con rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali interessate. Il Piano è stato definitivamente approvato nella Conferenza del 1 agosto 2007.

Il PSN, nel rispetto delle indicazioni contenute nella disciplina comunitaria, prevede che i 21 programmi che lo costituiscono vengano attuati utilizzando fondi comunitari e nazionali, sia statali che regionali.

In base al programma concordato fra lo Stato e le Regioni e Province autonome ed approvato in sede comunitaria, gli interventi previsti nel periodo di durata del Piano ammontano a 16.867 milioni di euro, dei quali 8.292 milioni provenienti dalla Comunità e 8.395 milioni di provenienza nazionale. Di questi ultimi, 1.487 milioni sono posti a carico dei bilanci e, quindi, delle risorse regionali, mentre la rimanente quota, pari a 6.908 milioni di euro, verrà posta a carico del bilancio dello Stato.

Una quota delle risorse, pari allo 0,5 per cento è destinata alla creazione della Rete di sviluppo rurale (RSR).

La tabella che segue illustra la ripartizione delle quote di finanziamento provenienti dalla CE fra i 21 programmi regionali e, al loro interno, fra i diversi Assi. In particolare, vengono riportati i tre Assi con l’aggiunta della percentuale di spesa per assistenza tecnica, nonché la percentuale delle somme destinate all’Asse *Leader*. Dalla tabella inoltre si evince l’entità delle

assegnazioni ripartite fra i PSN delle varie Regioni, distinte fra “Competitività”, che riguarda quattordici Regioni e due Province autonome per un totale di 4.109,72 milioni di euro, e “Convergenza”, destinata a cinque PSN per un importo complessivo di 4.140,83 milioni di euro.

FEASR - Equilibrio finanziario per Asse

Programmi 2007-2013		Assegnato FEASR	Asse 1%	Asse 2%	Asse 3%	Assistenza Tecnica	Totale	di cui: Asse IV Leader
1	Abruzzo	168.911.000	44,00	38,33	13,67	4,00	100,00	5,00
2	Bolzano	137.575.000	24,95	62,04	13,01	0,00	100,00	5,00
3	Emilia Romagna	411.251.000	42,13	43,15	13,72	1,00	100,00	5,11
4	Friuli Venezia Giulia	108.773.000	44,00	38,65	13,85	3,50	100,00	6,50
5	Lazio	288.384.002	48,80	32,56	14,88	3,76	100,00	6,00
6	Liguria	106.047.000	57,46	25,06	14,40	3,08	100,00	30,41
7	Lombardia	395.949.000	33,39	52,31	11,52	2,78	100,00	5,00
8	Marche	202.320.000	42,21	38,79	15,00	4,00	100,00	6,00
9	Piemonte	394.500.000	39,58	45,02	12,02	3,38	100,00	6,51
10	Toscana	369.210.000	39,23	40,00	19,77	1,00	100,00	10,00
11	Trento	100.652.000	33,93	52,92	12,65	0,50	100,00	5,96
12	Umbria	334.430.000	40,00	43,00	14,00	3,00	100,00	5,00
13	Valle d'Aosta	52.221.000	11,33	69,92	16,08	2,67	100,00	5,87
14	Veneto	402.457.000	45,40	39,90	11,20	3,50	100,00	9,00
15	Molise	85.790.000	44,78	34,87	17,35	3,00	100,00	5,00
16	Sardegna	551.250.000	28,00	56,00	15,00	1,00	100,00	13,56
Totale Competitività		4.109.720.002	38,70	44,53	14,26	2,51	100,00	8,12
17	Basilicata	372.650.000	27,70	54,60	14,20	3,50	100,00	6,00
18	Calabria	623.341.000	42,15	41,23	14,62	2,00	100,00	6,00
19	Campania	1.082.349.000	41,65	36,82	17,53	4,00	100,00	5,00
20	Puglia	851.327.000	45,46	30,00	21,54	3,00	100,00	6,28
21	Sicilia	1.211.163.000	35,32	52,68	10,00	2,00	100,00	5,00
Totale Convergenza		4.140.830.000	38,46	43,07	15,58	2,90	100,00	5,66
Programmi regionali		8.250.550.000	39,16	43,46	14,74	2,64	100,00	6,74
Rete rurale nazionale		41.459.883						
Totale Italia		8.292.009.883	38,77	43,69	14,86	2,68	100,00	

Fonte: dati tratti dal documento di approvazione del PSN della Conferenza Stato- Regioni.

3. Il ruolo degli enti strumentali nell'attuazione della politica agricola

L'attuazione della politica agricola avviene anche per il tramite di una serie di organismi ai quali sono affidati compiti finalizzati al perseguimento della politica stessa.

Si tratta, in alcuni casi, di enti strumentali al MIPAAF e, in altri, di enti ai quali sono affidati specifici interventi.

Al fine di delineare un quadro complessivo, si ritiene opportuno definire compiti ed attività di alcuni di questi enti.

3.1. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e gli organismi pagatori regionali (AGEA).

Nell'ambito delle attività statali nella materia della politica agricola, occupano un ruolo di rilievo l'attività dell'AGEA¹⁰ e, parallelamente, a livello regionale quella degli Organismi pagatori regionali (OPR).

All'AGEA, infatti, fin dalla sua istituzione, avvenuta con d.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999, risulta attribuito, nell'ambito dei compiti di competenza del MIPAAF, la funzione di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore (subentrando all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA, contestualmente soppressa).

Si tratta di un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

Il compito principale dell'AGEA, quale Organismo pagatore, è quello di provvedere all'erogazione di aiuti, premi, contributi ed ogni altra forma di intervento comunitario e nazionale, assicurando l'attuazione uniforme della normativa comunitaria per il sostegno all'agricoltura.

L'AGEA non è, però, l'unico Organismo pagatore poiché, anche in considerazione del fatto che la politica agricola rientra, come si è visto, fra le competenze regionali, ciascuna Regione può istituire, con una propria legge, un OPR, dotato delle stesse funzioni e competenze dell'AGEA sotto il profilo dell'erogazione (le indicazioni generali ed i criteri che le Regioni debbono seguire nell'istituzione di detti organismi sono contenuti nel d.m. del 12 ottobre 2000. A puro titolo di esempio: AGREA in Emilia Romagna, istituita con la legge regionale n. 21/2001; AVEPA in Veneto, istituita con la legge regionale n. 31/2001).

L'assunzione della qualità di OPR è subordinata al duplice riconoscimento da parte del MIPAAF e dell'U.E..

Ovviamente i criteri di riconoscimento da parte del MIPAAF sono individuati in un provvedimento ministeriale che è il frutto di concertazione con le Regioni. Da ultimo, la "Conferenza Permanente Stato - Regioni", nella seduta del 15 marzo 2007, ha:

- espresso la sua intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante "Disposizioni attuative del Regolamento CE n. 885/2006 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori", diretto a conformare la disciplina nazionale al dettato comunitario;

¹⁰ Con specifico riferimento ai compiti dell'AGEA, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti, 20 luglio 2007, n. 51.

- revisionato le procedure e le condizioni da rispettare ai fini del riconoscimento degli organismi istituibili da parte delle Regioni e Province autonome;

- stabilito gli adempimenti procedurali per la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, definendo la relativa tempistica e contemplando, tra l'altro, una supervisione costante da parte dell'Amministrazione centrale, con l'attivazione del potere sostitutivo in caso di inerzia od inadeguatezza.

All'AGEA spetta la funzione di coordinamento, vigilanza e monitoraggio in ordine all'attività svolta dagli OPR, fornendo a questi ultimi consulenza e supporto nello sviluppo delle procedure operative, al fine di garantire la coerenza della loro attività rispetto alle indicazioni comunitarie (come risulta dal regolamento CE n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999). La responsabilità nei confronti dell'UE resta, comunque, in capo all'AGEA che, a questo proposito, cura anche l'interscambio dei dati tra le banche dati regionali e quelle centrali.

Una rappresentazione significativa dei rapporti fra i vari livelli di governo nella materia delle politiche agricole è data dall'annosa vicenda delle quote latte, da ultimo affrontata nella citata relazione della Sezione affari comunitari del febbraio 2008, dalla quale emerge che il MEF ha versato all'AGEA complessivamente 519 milioni di euro a copertura delle somme che la Commissione europea ha trattenuto all'Italia per le multe non pagate in relazione alle campagne che vanno dal 2002 al 2007.

A fine 2007 il debito dei produttori italiani di latte nei confronti della Comunità era pari a 1,5 miliardi di euro.

3.2. L' Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è un ente pubblico economico, strumentale del MIPAAF, che ha quale compito quello di assicurare la necessaria trasparenza dei mercati agricoli ed agro-alimentari e consentire l'accesso al credito ed ai servizi assicurativi per i rischi di mercato ed ambientali¹¹.

In particolare sono compiti dell'ente quelli relativi a:

- supporto a favore delle Amministrazioni pubbliche nella conduzione delle politiche agro-alimentari, in fase di programmazione, di intervento e di attuazione della riforma della politica agricola comunitaria, ivi compreso il significativo supporto per l'attuazione dei programmi operativi dei piani di sviluppo rurale;

- rilevazione dati ed analisi per la costituzione di basi informative necessarie per i servizi finanziari e assicurativi e per favorire l'orientamento al mercato dell'offerta agricola e la costituzione di relazioni di filiera in grado di aumentare la competitività, di rendere trasparenti i rapporti di filiera, di valorizzare la qualità dei processi e delle produzioni;

- interventi di riordino fondiario nel rispetto delle competenze e della programmazione delle Regioni;

- funzionamento senza soluzione di continuità del Fondo interbancario di garanzia (FIG) e della Sezione speciale del FIG che ha quale scopo l'implementazione ed il rafforzamento delle attività relative all'accesso al credito da parte degli operatori agricoli;

- messa a regime del fondo di solidarietà nazionale di cui al d.lgs. n. 102/2004;

¹¹ Con specifico riferimento ai compiti dell'ISMEA, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti del 21 novembre 2006, n. 76.

- riassicurazione dei rischi per sostenere la competitività delle imprese agricole.

Si tratta di un ruolo pienamente coerente con le previsioni del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, come, peraltro, affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 13 gennaio 2004 (emessa nell'ambito di una questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito della istituzione del fondo per l'assicurazione dei rischi atmosferici assegnato all'ISMEA) che ha affrontato la questione del rapporto tra le politiche statali di sostegno al mercato e le competenze delle Regioni, anche nell'ottica della qualificazione di tali interventi quali "aiuti di Stato", incidenti sulla concorrenza e la cui disciplina si articola sui due livelli, comunitario e statale.

L'attività di supporto dell'ISMEA al MIPAAF per il triennio 2006–2008 è codificata in uno specifico accordo di programma, concluso il 20 luglio 2006, con il quale il MIPAAF ha affidato all'ente l'attività di raccolta ed elaborazione dati, inerente gli aspetti principali della politica agricola.

In relazione al ruolo dell'ente nell'ambito di detta politica, inoltre, deve essere messo in luce che nella "Conferenza Permanente Stato–Regioni" del 12 luglio 2007 è stata raggiunta un'intesa sullo schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990, tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni e Province autonome e l'ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dei Piani di sviluppo rurale (PSR) 2007-2020.

3.3. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN).

L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è un ente di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del MIPAAF¹².

L'Ente promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità degli alimenti, finalizzata alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione della specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo di applicazioni biotecnologiche nel settore alimentare, operando in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità. Compito dell'ente è altresì quello di promuovere l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti. Sotto il profilo operativo - oltre all'introduzione di un piano triennale di attività, coerente con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca - è stata aggiunta l'autorizzazione ad eseguire, a pagamento, studi, ricerche e consulenze anche per conto di altri soggetti.

3.4. L'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)

L'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è un ente di ricerca di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, inserito, sotto l'aspetto funzionale, nel sistema statistico nazionale (SISTAN) e sottoposto alla vigilanza del MIPAAF¹³.

L'attività dell'ente si svolge principalmente con il MIPAAF, in relazione alla programmazione e gestione delle politiche agricole, per il tramite dell'Osservatorio sulle

¹² Con specifico riferimento ai compiti dell'INRAN, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti, 22 maggio 2007, n. 29.

¹³ Con specifico riferimento ai compiti dell'INEA, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti, 24 luglio 2007, n. 64.

politiche strutturali, dell'Osservatorio sulle politiche agricole dell'UE e dei progetti sull'uso delle risorse idriche in agricoltura.

Significativo è anche l'ambito di intervento in relazione alla Commissione europea in ordine all'attività di assistenza tecnica e di valutazione dei programmi in campo agricolo e di sviluppo rurale, nonché di progettazione e gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA).

D'altra parte, il processo di regionalizzazione in atto, in campo agricolo, ha contribuito notevolmente ad accrescere la domanda di supporto tecnico e metodologico da parte delle Amministrazioni regionali.

Il ruolo di questo ente nell'ambito della complessiva politica agricola nazionale è messo in luce dalla circostanza che la "Conferenza Permanente Stato-Regioni", nel corso della seduta del 1 agosto 2007, ha espresso il suo parere in ordine al Piano triennale 2007 – 2009 delle attività dell'INEA, così come previsto dal d.lgs. n. 454/1999, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura", che prevede, al comma 7 dell'art. 10, che detto Istituto predisponga un piano triennale di attività, in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 204/1998, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza.

3.5. L'Ente nazionale risi

L'Ente nazionale risi è un ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MIPAAF¹⁴.

L'attività istituzionale dell'Ente mira, principalmente, alla promozione ed alla tutela del settore risicolo italiano, nell'ambito degli specifici compiti demandati dalle vigenti norme di settore. Altro compito di rilievo dell'Ente è rappresentato dallo svolgimento, per conto dell'UE, dell'attività di organismo d'intervento nel settore risicolo (ammasso pubblico) e di organismo pagatore degli aiuti comunitari destinati ai produttori risicoli (misure di sostegno).

3.6. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE).

L'ente nazionale delle sementi elette, in occasione del recepimento delle direttive europee sulla commercializzazione dei prodotti sementieri, che hanno reso obbligatoria la certificazione ufficiale delle sementi, è stato riconosciuto come ente pubblico, sottoposto alla vigilanza del MIPAAF¹⁵. L'Ente è ricompreso tra gli istituti scientifici di ricerca e sperimentazione ritenuti necessari per lo sviluppo del Paese e, avvalendosi di sezioni e laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri; in particolare:

- la certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti il settore;

- l'analisi e i controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;

¹⁴ Con specifico riferimento ai compiti dell'Ente nazionale risi, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti, 30 ottobre 2007, n. 69.

¹⁵ Con specifico riferimento ai compiti dell'ENSE, alla sua organizzazione, funzionamento ed ai risultati finanziari si rinvia alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Enti, 2 aprile 2008, n. 21.

- gli esami tecnici per il riconoscimento varietale e la tutela delle novità vegetali di specie agrarie e ortive nonché le prove di controllo, previste dalle norme comunitarie, per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali;

- gli studi e le ricerche per la messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

4. Missione e programmi.

La missione che tratta l'agricoltura, politiche agroalimentari e pesca è la numero 9 e si articola, come da tavola riportata nella pagina seguente, in cinque programmi:

- Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione;

- Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca;

- Sostegno al settore agricolo;

- Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici;

- Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

L'attuazione della missione è seguita dal MIPAAF, la cui struttura, come già indicato, si articola in cinque centri di responsabilità:

- Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione;

- Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;

- Dipartimento delle politiche di sviluppo;

- Ispettorato centrale repressione frodi;

- Corpo forestale dello Stato (la cui attività confluisce anche nel programma Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza").

Tra i cinque programmi vengono approfondite le tematiche relative al primo ed al quinto in considerazione, rispettivamente, della consistenza degli stanziamenti e della peculiarità della funzione svolta.

Tra i programmi, stanziamenti di rilievo confluiscono anche al Sostegno al settore agricolo, ma sono allocati nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.